

[REDACTED] dichiaratosi antistatario come risulta dagli atti di causa prodotti in cui viene formulata la relativa istanza”.

*

per le resistenti [REDACTED]

“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto, nonché in quanto priva di legittimazione attiva e/o interesse per le ragioni di cui tutte in narrativa e/o meglio viste e ritenute.

Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.

*

MOTIVI DELLA DECISIONE

La [REDACTED] per la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 660/2016, resa all'esito del giudizio di appello rubricato al N. 187/2013 R.G., errore costituito dall'omessa enunciazione della distrazione delle spese in favore del difensore delle controparti ([REDACTED]), a fronte della dichiarazione dallo stesso resa di essere antistatario.

Si costituivano le sigg.re [REDACTED] a carenza di interesse ad agire e la carenza di legittimazione attiva dell' [REDACTED], data la sua estraneità rispetto al fatto che l' [REDACTED] fosse o meno dichiarato antistatario delle spese.

Inoltre, sostenevano che l'interesse ad agire era mancante anche in ragione dell'intervenuta cassazione con rinvio della sentenza oggetto di istanza di correzione, con conseguente inutilità dell'eventuale emendamento.

All'udienza del 24/05/2023, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., [REDACTED] argomentava il proprio interesse ad agire, sostenendo altresì la propria legittimazione attiva, affermando che aveva eseguito la condanna al pagamento delle spese contenuta nella sentenza, effettuando il pagamento direttamente in favore dell' [REDACTED], come da lui richiesto, ma non come statuito dalla Corte nel dispositivo.

Tanto premesso, il ricorso non è fondato.

Intanto, la procedura di correzione dell'errore materiale per l'omessa pronuncia circa la distrazione delle spese può essere proposta solo dal difensore che vi abbia interesse, cioè dal difensore al quale non siano stati corrisposti gli onorari dai propri assistiti.

Così, la giurisprudenza afferma che: “Si dà atto infine che, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre

il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione” (Cass. 14/10/2021, n. 28227).

Inoltre, non è possibile chiedere la correzione dell'errore materiale, data l'intervenuta cassazione con rinvio della sentenza di appello n. 660/2016.

La circostanza che la parte ricorrente abbia effettuato pagamenti direttamente al difensore di controparte in esecuzione della sentenza, pur in mancanza di statuizione di distrazione delle spese, non assume rilievo, stante la caducazione della condanna stessa.

Nessuna pronuncia è ammessa sulle spese processuali del presente procedimento di correzione (Cass, Sez. Un., Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002).

P.Q.M.

la Corte

respinge il ricorso.

Genova, 13/06/2023

Il presidente est.

dott. Marcello Bruno